

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI AGRIGENTO.**

#### **Art. 1 – Istituzione**

E' istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento – successivamente denominata Camera – l'Organismo indipendente di valutazione della performance - di seguito denominato O.I.V. -, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*.

L'O.I.V. sostituisce i servizi di controllo interno, subentrando nello svolgimento delle attività di cui all'art.6, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286, recante *"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"*, fatte salve le attività di cui all'art.14, comma 4, d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, dell'art.51 dello Statuto camerale e dell'art.35 del D.P.R. 2 novembre 2005, n.254, recante *"Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio"*.

L'O.I.V. opera in posizione di autonomia all'interno dell'Ente e si relaziona – ai fini della ottimizzazione della funzione amministrativa – con il Consiglio, la Giunta, il Presidente e la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) di cui all'art.13, d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150.

#### **Art.2 – Funzioni e compiti**

All'O.I.V. compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna area amministrativa nel suo complesso.

L'Organismo indipendente di valutazione:

- a) effettua il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Consiglio, alla Giunta e al Presidente, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla CIVIT;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi, dai regolamenti interni, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone alla Giunta la valutazione annuale del Segretario generale e l'attribuzione allo stesso della retribuzione di risultato;

f) fornisce alla Giunta elementi di giudizio per la valutazione del Segretario generale e allo stesso per la valutazione dei dirigenti nonché al Segretario generale e ai dirigenti per la valutazione dei responsabili di posizione organizzativa (valutazione);

g) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla CIVIT;

h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D.Lgs. n.150/2009;

i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

L' O.I.V. rileva il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione.

Le funzioni dell'O.I.V. si estendono anche ai risultati conseguiti dalle aziende speciali rispetto agli obiettivi alle stesse assegnati, nell'ambito dei principi e delle attribuzioni previste dalle norme di riferimento.

### **Art.3 – Nomina**

L'O.I.V. della performance è nominato dalla Giunta camerale, che individuerà in coerenza alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e sulla base dei curricula professionali, i nominativi dei soggetti preposti all'O.I.V.; i curricula degli stessi sono pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

In sede di prima applicazione del presente regolamento si procederà sulla base delle valutazioni dei curricula già pervenuti, stante la necessità di procedere con la massima urgenza alla costituzione dell'O.I.V.

### **Art.4 – Composizione**

L'O.I.V. è un organo collegiale, con compiti decisionali, di coordinamento e di indirizzo, composto da tre componenti esterni all'Amministrazione, dei quali uno con funzioni di Presidente, dotati dei requisiti di seguito indicati: diploma di laurea, specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale, in materie giuridiche. Per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette ovvero in uno dei seguenti settori: dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione delle *performance* e dei risultati. Il Presidente deve avere svolto attività accademica in discipline giuridiche e/o economico-aziendali, svolta nel ruolo di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore confermato ovvero aver maturato, per un periodo di almeno sette anni, esperienza in posizione di responsabilità nel campo del management, della pianificazione del controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance all'interno delle Camere di Commercio.

La Giunta individua al suo interno il componente con funzioni di Presidente.

L' O.I.V. non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Non possono essere chiamati a far parte dell'organismo indipendente di valutazione i soggetti che si trovino in stato di conflitto di interesse ovvero che facciano parte di organi di amministrazione

attiva o consultiva di aziende o società a cui partecipa finanziariamente la Camera di commercio o le sue aziende speciali.

Non possono far parte dell'Organismo indipendente di valutazione i dirigenti di altre Camere di commercio, esclusi i Segretari generali con non meno di cinque anni di funzione esercitata, nonché i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio camerale e dei dirigenti della Camera di commercio.

L'Organismo si avvale della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, individuata nella figura del *controller* (art.36 D.P.R. 254/2005).

#### **Art. 5 – Durata**

L'O.I.V. dura in carica tre anni ed il relativo incarico non può essere rinnovato.

#### **Art. 6 – Decadenza e revoca dell'incarico**

Decade dall'incarico il componente il quale è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o viene a trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.4 del presente regolamento.

La revoca dei componenti dell'O.I.V. avviene con provvedimento motivato della Giunta camerale per gravi e/o ripetuti inadempimenti degli obblighi contrattuali.

I nuovi nominati, in sostituzione di altri componenti decaduti o dimissionari, durano nella carica fino alla decadenza naturale dell'organo.

#### **Art.7 – Compensi**

Il compenso annuale è quello determinato ai sensi delle norme vigenti dal Consiglio Camerale, attualmente pari a € 6.075,00 per il Presidente e € 4.252,50 per i componenti, fissato dal Consiglio camerale con delibera n. 3 del 18/6/2003, ridotto del 10% con la Legge finanziaria 266/'05 (presa atto con delibera di Giunta 18/'06) e di un ulteriore 10% con la Legge finanziaria 122/'10.

I predetti compensi si intendono comprensivi delle spese di viaggio e soggiorno e di qualunque altra spesa dovesse essere sostenuta nell'esercizio delle proprie funzioni.

I compensi percepiti sono pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

L'incarico non istaura un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego.

#### **Art.8 – Rilevazione attività dei dirigenti**

L'O.I.V. procede alla verifica dell'attività dei dirigenti tenuto conto di quanto stabilito nel D.P.R. 254/2005.

A tal fine, in relazione agli obiettivi e alle risorse assegnati a ciascun dirigente, procede alla valutazione dei risultati raggiunti previa:

- a) eventuale individuazione dei centri di costo nell'ambito dei centri di responsabilità/aree organizzative e di specifici indicatori da monitorare ai fini della valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa in relazione alla capacità della stessa di contribuire al conseguimento degli obiettivi programmatici;
- b) eventuale individuazione di prodotti e servizi erogati da monitorare nell'ambito della singola area organizzativa/centro di responsabilità;

c) valutazione della ripartizione delle risorse assegnate ai centri di responsabilità/aree organizzative in rapporto agli obiettivi da raggiungere;

La valutazione delle prestazioni dei dirigenti e dei funzionari responsabili di posizioni organizzative, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali e umane ad essi assegnate, è effettuata sulla base dei risultati del controllo di gestione, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Detta valutazione, che ha periodicità annuale, tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

#### **Art.9 – Poteri di verifica**

L'O.I.V., ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso demandati:

- ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, previa informazione al Segretario generale, ai dirigenti od altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia non coperta da segreto ai sensi della legge n.241/1990, necessari alla propria attività;
- può assumere tutte le informazioni necessarie dai dirigenti e funzionari responsabili di posizioni organizzative, al fine di proporre soluzioni per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi;
- può assumere tutte le informazioni necessarie dalla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione, struttura tecnica permanente.

#### **Art.10 – Comunicazioni sull'attività svolta**

L'Organismo indipendente di valutazione analizza il funzionamento dell'Ente e redige relazioni periodiche ed annuali al Presidente, alla Giunta e al Collegio dei revisori dei conti sull'andamento delle stesse attività, tenendo anche in considerazione gli esiti del monitoraggio della qualità e del grado di soddisfazione dell'utenza.

Il Segretario generale ha facoltà di integrare detta relazione con proprio rapporto evidenziando eventuali osservazioni e controdeduzioni.

Il Consiglio, la Giunta e il Presidente possono richiedere in qualunque momento approfondimenti e relazioni su specifici argomenti.

I risultati, le relazioni e le valutazioni effettuate da tale Organismo sono atti con valenza esclusivamente interna e, pertanto, coperti da segreto e sottratti all'accesso ai sensi della legge n.241/1990.

#### **Art.11 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

#### **Art.12 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il 25 gennaio 2013.